Last updated 2026-07-02

Guida 730 Integrativo WEB 2026

Guida completa alla compilazione e all'invio del modello 730 integrativo all'interno del software Fiscali Tax.

Struttura della guida

Capitolo 1: Guida alla compilazione del 730 integrativo

Informazioni dettagliate sulla presentazione del modello 730 integrativo e le relative modalità operative all'interno del software della suite Fiscali Tax.

- 1.1 – 730 integrativo: premessa
- 1.2 – Ampliamento del modello 730: nuove fattispecie reddituali nel 730 integrativo
- 1.3 – Dichiarazione integrativa (di tipo 1, 2, 3) di un modello 730 originario presentato tramite il CAF
- 1.4 – Dichiarazione integrativa (solo di tipo 1) di un modello 730 originario presentato tramite altro intermediario (CAF, professionista o sostituto) o direttamente dal contribuente tramite il servizio web dell'Agenzia delle entrate
- 1.5 – Invarianza stato dichiarazione integrativa rispetto alla dichiarazione ordinaria
- 1.6 – Nuovo 730 ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre
- 1.7 – Invio multiplo dichiarazioni

1.1 730 integrativo: premessa

I contribuenti possono presentare il modello 730 integrativo rivolgendosi entro il **25 ottobre** ad un CAF–dipendenti, anche in caso di assistenza fiscale prestata in precedenza dal sostituto d'imposta.

Si distinguono tre possibili situazioni con riferimento alle quali è consentito elaborare un 730 integrativo di un modello precedentemente presentato:

Tipo 1 - Quando nella dichiarazione 730 presentata si riscontrano errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il 730 originario (**730 integrativo a favore – codice 1**)

Tipo 2 - Quando per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituo d'imposta non è stato correttamente identificato determinando così la mancata effettuazione delle operazioni di conguaglio. (**730 integrativo per la correzione dei dati del sostituto d'imposta - codice 2**)

Tipo 3 - Quando l'integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta originaria ed il risultato contabile del modello 730 originario non è mai stato ricevuto per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare le operazioni di conguaglio. (**730 integrativo a favore con correzione dei dati del sostituto d'imposta - codice 3**)

Importante!

La presentazione di una dichiarazione integrativa di tipo 1 non sospende le procedure avviate con la consegna del modello originario e, di conseguenza, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere

le somme dovute in base al modello 730 originario o, nel caso di avvenuta presentazione di un "mod. 730 Dipendenti senza sostituto", non sospende le procedure di rimborso da parte dell'Agenzia delle entrate per le imposte a credito o l'obbligo di versamento con F24 da parte del contribuente per le imposte a debito.

Importante!

Per le dichiarazioni integrative di tipo 2 e di tipo 3:

a) la dichiarazione originaria può essere esclusivamente un "Mod. 730 con sostituto";

b) la modifica deve essere apportata obbligatoriamente dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza fiscale in occasione della presentazione della dichiarazione originaria

c) nel caso in cui il 730 originario sia stato inviato ad un sostituto non tenuto all'effettuazione del conguaglio e il contribuente non risulti avere un sostituto d'imposta può essere predisposto il "Mod. 730 Dipendenti senza sostituto" contrassegnato con il codice 2 o con il codice 3 (Ris. N. 57/E del 30 maggio 2014)

1.2 Ampliamento del modello 730: nuove fattispecie reddituali nel 730 integrativo

Dall'anno d'imposta 2024 (mod. 730/2025) è possibile presentare il modello 730 anche qualora nel mod. 730 originario che si intende integrare ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo, siano stati compilati uno o più dei seguenti quadri o righi della dichiarazione:

- **Quadro W** — per gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale
- **Rigo C16 del quadro C** — per la tassazione agevolata delle mance
- **Quadro T** — per le plusvalenze di natura finanziaria
- **Quadro M** — per i redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva – Rivalutazione dei terreni

In presenza dei suddetti quadri/righi (Imposte sostitutive), è possibile presentare il modello 730 integrativo solo se, per ogni singola imposta riportata nei righi da 301 a 323 per il dichiarante (Da 351 a 373 per il coniunìge) del mod.730 integrativo, risultano soddisfatte entrambe le seguenti due condizioni:

a) L'importo della col. 4 (imposta a debito)) del mod. 730 integrativo non risulta superiore al corrispondente importo del mod. 730 originario;

b) La somma degli importi della col. 5 (imposta a credito) e delle col. 6 (eccedenza di versamento) del mod.730 originario non risulta inferiore alla corrispondente somma di tali campi del mod.730 originario

Inoltre, sempre in presenza di imposte sostitutive, l'elaborazione di un 730 integrativo di tipo 2 (cambio sostituto) è consentita solo nel caso in cui non si renda necessaria la compensazione tra

imposte sostitutive a debito e imposte sostitutive a credito; viceversa, non è mai consentita l'elaborazione di un 730 integrativo di tipo 3.

1.3 Dichiarazione integrativa (di tipo 1, 2, 3) di un modello 730 originario presentato tramite il CAF

Modalità Operative

- Selezionare l'opzione **[Compila 730 integrativo]** dal menù principale (v. fig.1)

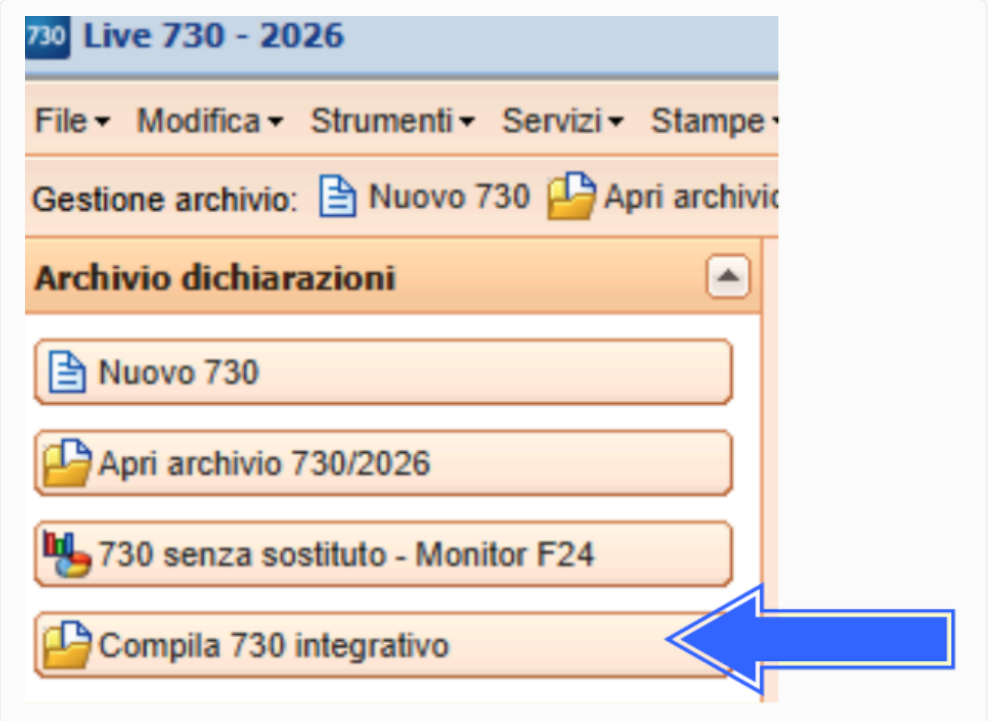


Fig. 1

- Individuare e selezionare la dichiarazione archiviata fra le **[Trasmesse]**.

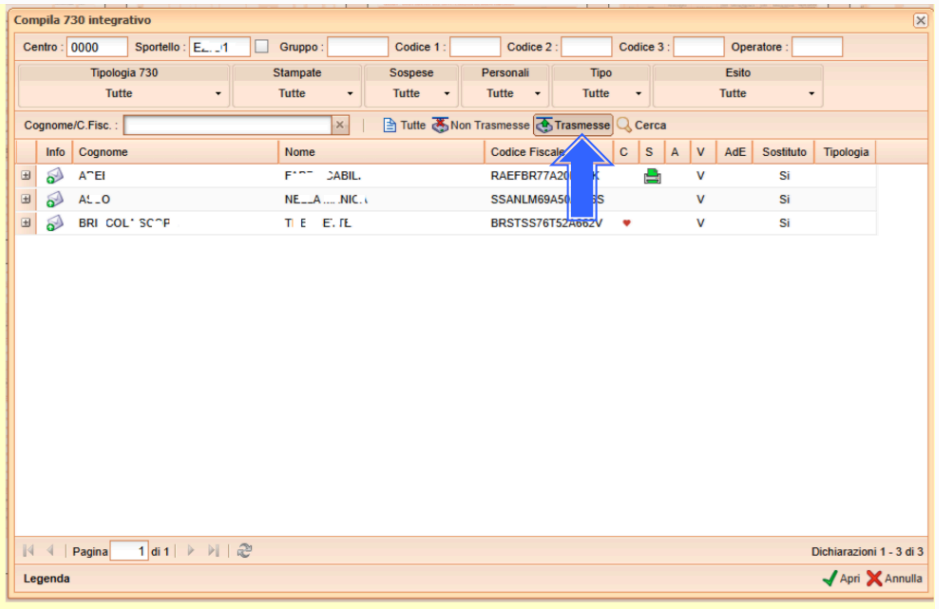


Fig. 2

- Fra le possibili opzioni, scegliere compila [**730 integrativo**].

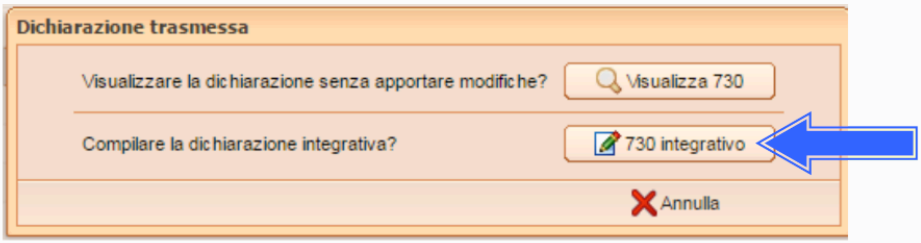


Fig. 3

- Impostare il **tipo di integrativa** (1, 2 o 3) sulla base delle istruzioni precedentemente fornite, riepilogate nella stessa finestra di dialogo (v. fig. 4) e procedere con le dovute correzioni.

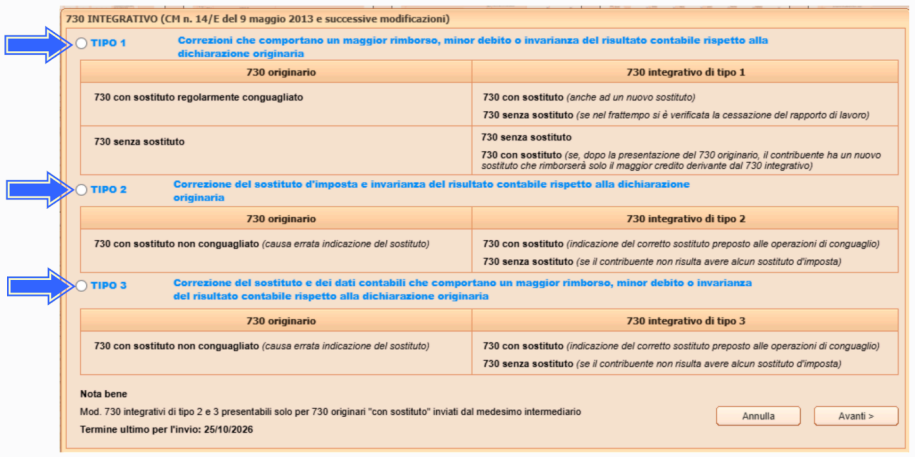

730 INTEGRATIVO (CM n. 14/E del 9 maggio 2013 e successive modificazioni)
TIPO 1
Correzioni che comportano un maggior rimborso, minor debito o invarianza del risultato contabile rispetto alla dichiarazione originaria
730 originario
730 integrativo di tipo 1
730 con sostituto regolarmente conguagliato
730 con sostituto (anche ad un nuovo sostituto)
730 senza sostituto (se nel frattempo si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro)
730 senza sostituto
730 senza sostituto
730 con sostituto (se, dopo la presentazione del 730 originario, il contribuente ha un nuovo sostituto che rimborserà solo il maggior credito derivante dal 730 integrativo)
TIPO 2
Correzione del sostituto d'imposta e invarianza del risultato contabile rispetto alla dichiarazione originaria
730 originario
730 integrativo di tipo 2
730 con sostituto non conguagliato (causa errata indicazione del sostituto)
730 con sostituto (indicazione del corretto sostituto preposto alle operazioni di conguaglio)
730 senza sostituto (se il contribuente non risulta avere alcun sostituto d'imposta)
TIPO 3
Correzione del sostituto e dei dati contabili che comportano un maggior rimborso, minor debito o invarianza del risultato contabile rispetto alla dichiarazione originaria
730 originario
730 integrativo di tipo 3
730 con sostituto non conguagliato (causa errata indicazione del sostituto)
730 con sostituto (indicazione del corretto sostituto preposto alle operazioni di conguaglio)
730 senza sostituto (se il contribuente non risulta avere alcun sostituto d'imposta)
Nota bene
Mod. 730 integrativi di tipo 2 e 3 presentabili solo per 730 originari "con sostituto" inviati dal medesimo intermediario
Termine ultimo per l'invio: 25/10/2026
Annulla
Avanti >

Fig. 4

1.4 Dichiarazione integrativa (solo di tipo 1) di un modello 730 originario presentato tramite altro intermediario (CAF, professionista o sostituto) o direttamente dal contribuente tramite il servizio web dell'Agenzia delle entrate

Poiché la dichiarazione originaria non è presente nel nostro archivio in quanto elaborata presso **altro intermediario** e poichè la verifica dei requisiti necessari (maggior credito, minor debito o invarianza del risultato contabile) scaturisce dal confronto fra il risultato contabile del 730 originario e quello della dichiarazione integrativa, occorre preliminarmente caricare la dichiarazione originaria e validarla.

Modalità Operative

a) Per l'inserimento della dichiarazione originaria utilizzare la funzione [**Nuovo 730**] dal menù principale (v.fig. 5a)



Fig.5

b) Dalla successiva maschera di dialogo, selezionare l'opzione [730 ordinario ai fini integrativa di tipo 1] (v. fig. 5b), procedere con la relativa compilazione e la successiva validazione (conferma del mod.730-3) [*]

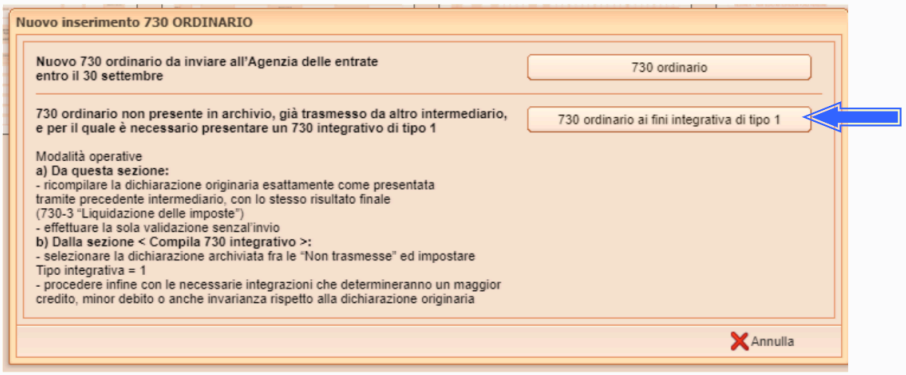


Fig. 5b

[*] Per evitare l'invio telematico "involontario" della dichiarazione che è già stata presentata da altro CAF/intermediario e che viene inserita esclusivamente come base di calcolo per quantificare il maggior credito recuperabile con l'integrativa, la dichiarazione appena cretata assumerà in automatico lo stato di "sospesa".

Importante!

In questa frase è assolutamente indispensabile riportare gli stessi dati (anagrafici, reddituali, relativi ad oneri e spese, ...) già presenti nella dichiarazione originaria; il risultato contabile finale (730-3) deve necessariamente corrispondere a quanto già in possesso dell'Amministrazione finanziari e conguagliato dal sostituto d'imposta.

c) Da [**Compila 730 integrativo**] selezionare la dichiarazione nel frattempo archiviata fra le "Non trasmesse" (v.fig.6)

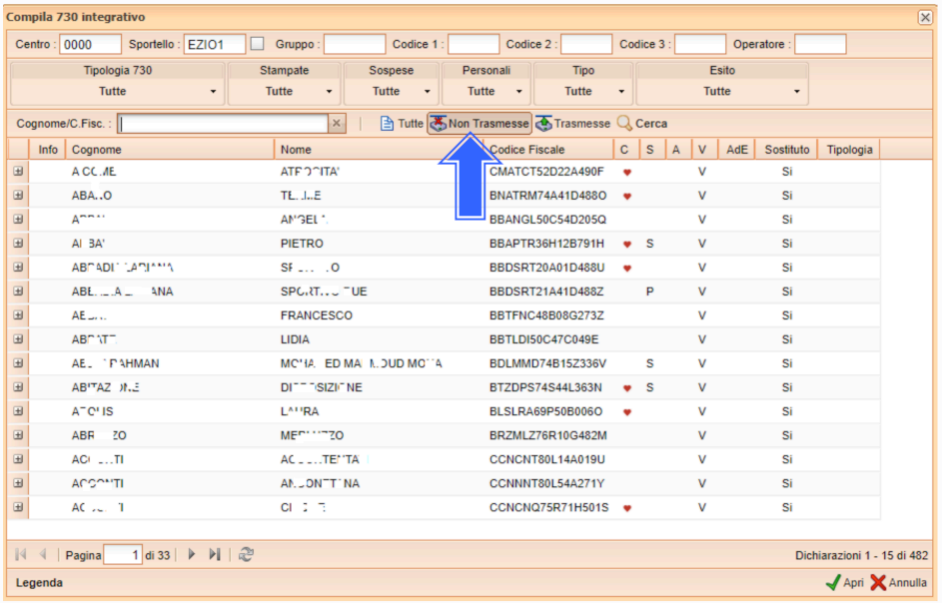


Fig. 6

d) Impostare "Tipo integrativa" uguale ad 1 (v. fig.7) e procedere con le dovute correzioni

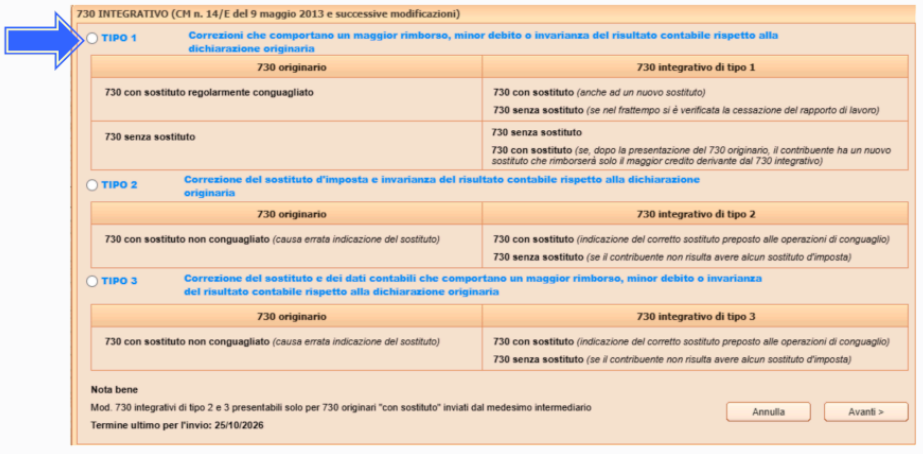


Fig. 7

1.5 Invarianza stato dichiarazione integrativa rispetto alla dichiarazione ordinaria

Si ricorda che, nel presentare una dichiarazione integrativa di tipo 1, 2 o 3, non è possibile modificarne lo stato rispetto alla dichiarazione originaria (es. da singola a congiunta o viceversa). Per questo motivo, nella dichiarazione integrativa, viene mantenuto nel Frontespizio del dichiarante lo stesso stato civile della dichiarazione originaria (coniugato/a), senza possibilità di modifica (v. fig.8), tranne nel caso in cui, rispetto alla dichiarazione originaria, il contribuente risulti nel frattempo deceduto.

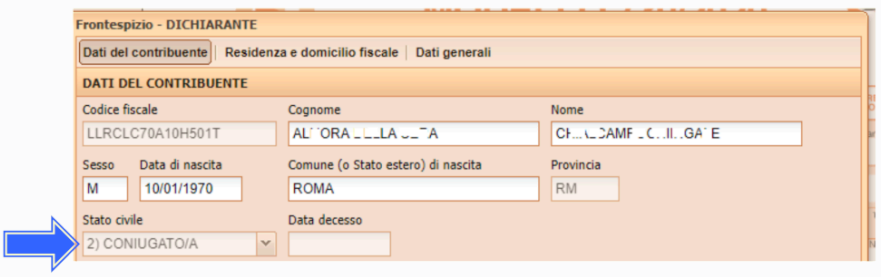


Fig. 8

1.6 Nuovo 730 ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre

Per i contrbuenti che devono ancora presentare la dichiarazione dei redditi entro il nuovo termine del 30 settembre, al nuovo inserimento, utilizzare l'opzione [**730 ordinario**] da inviare entro il 30 settembre, procedere con la normale compilazione e con l'invio telematico della dichiarazione ordinaria (v.fig.9)

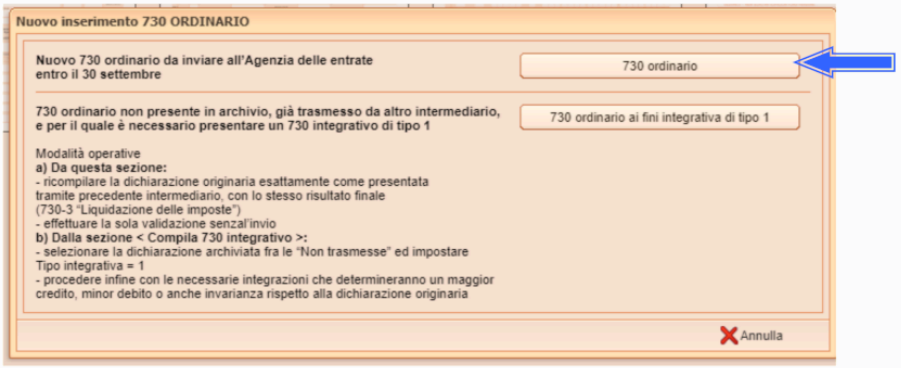


Fig. 9

1.7 Invio multiplo dichiarazioni

Poichè sino al 30 settembre sarà possibile inviare sia nuove dichiarazioni ordinarie, non ancora trasmesse all'Agenzia delle entrate, sia dichiarazioni integrative di dichiarazioni già trasmesse, da menù principale, l'invio multiplo viene separato in base alla tipologia delle dichiarazioni che si vuole inviare (v. fig.10)



Invia dichiarazioni
Per inviare nuove dichiarazioni ordinarie ed eventuali rettifiche

Invia 730 integrativi
Per inviare dichiarazioni integrative di tipo 1, 2 e 3

Fig. 10